SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145/L

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2004, n. **220.**

Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che per mero errore materiale, in sede di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 1, concernente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripristinare il disposto della citata norma, al fine di garantire la piena operatività del Centro medesimo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire, in via di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di presentazione delle domande relative ad agevolazioni previste per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

Art. 2.

*Interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*

1. Il comma 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 3.

Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0223

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 luglio 2004.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea per i cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio per i cittadini italiani residenti in Eritrea a partire dal 7 giugno 1998 nonché i successivi decreti di proroga del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, del 9 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, e del 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2003;

Ritenuto che, a seguito dell'instabilità della situazione politica interna e in considerazione della lentezza con cui si sta svolgendo il processo di pace tra l'Eritrea e l'Etiopia, persiste uno stato di generale insicurezza per i cittadini italiani ancora residenti in Eritrea;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Asmara;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dall'8 giugno 2004 con scadenza 7 giugno 2005.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale
per gli italiani all'estero
e le politiche migratorie
BENEDETTI

Il capo Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno
D'ASCENZO

p. *Il direttore generale*
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
ZODDA

04A08316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Nuova Idea», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Riccardi D'Adamo Enzo, in data 10 novembre 1986, rep. n. 9393, reg. soc. n. 10294/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30262, c.f. 07706890584;

soc. coop.va «Sagittario 79», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimi Otello, in data 20 aprile 1978, rep. n. 12482, reg. soc. n. 1866/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24425, c.f. 03157600583;

soc. coop.va «Promedil», con sede in Roma, costituita per rogito Notaio D'Ettorre Agostino, in data 23 ottobre 1985, rep. n. 38697, reg. soc. n. 514/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29179, c.f. 07209080584;

soc. coop.va «D.P.R. Service», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Parmegiani Giovanni, in data 24 novembre 2000, rep. n. 60682, reg. soc. n. 262701/00, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 36346, c.f. 06335121007.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 25 maggio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08198

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Cartotecnica Eretina», con sede in Monterotondo, costituita per rogito notaio Giglio Giancarlo, in data 16 settembre 1992, rep. n. 34268, registro società n. 2097/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33532, c.f. 04370321004;

società cooperativa «Italian Workers a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nemcova Lenka, in data 13 ottobre 1997, rep. n. 49289, registro società n. 372834/97, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35118, c.f. 05386691009;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

società cooperativa «Kopeco», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Siniscalchi Pierpaolo, in data 29 luglio 1986, rep. n. 7637, registro società n. 7519/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29648, c.f. 07643710580;

società cooperativa «Federcavalli», con sede in Roma costituita per rogito notaio Clemente Riccardo, in data 9 luglio 1987, rep. n. 44916, registro società n. 11842/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30300, c.f. 08054290583;

società cooperativa «Autotrasporti Roma Futura», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lipari Anna Maria in data 21 dicembre 1992, rep. n. 84698, registro società n. 1217/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33510, c.f. 04419001005;

società cooperativa «Pomezia 97», con sede in Pomezia, costituita per rogito notaio Schioppa Adriana in data 8 ottobre 1997, rep. n. 12241, registro società n. 376863/97, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35157, c.f. 05387181000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 13 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08171

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «S.P.E.S.», con sede in Ciampino, costituita per rogito notaio Pollera Giancarlo, in data 5 giugno 1991, rep. n. 82406, registro società n. 10233, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 32620, c.f. 04111521003;

società cooperativa «Quattroemme piccola società cooperativa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Misurale Maurizio, in data 17 maggio 1996, rep. n. 119732 registro società n. 550995/96, tribunale di Roma, B.U.S.C. 34538, c.f. 05112581003;

società cooperativa «Autoproduttori Prima Casa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Famularo Antonio, in data 4 maggio 1985, rep. n. 1917, registro società n. 5508/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28886, c.f. 07018630587;

società cooperativa «Simona 78», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Scaldaferri Francesco, in data 23 novembre 1978, rep. n. 1244, registro società n. 3858/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24952, c.f. 03353520582;

società cooperativa «Istituto Mercantile Commercio estero», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Califano Antonio, coad. Varcasia Francesco, in data 16 giugno 1980, rep. n. 156501, registro società n. 3656/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25953, c.f. 04783570585;

società cooperativa «Snoopy Service», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Brugnoli Patrizia in data 18 settembre 1997, rep. n. 6905, registro società n. 17432/98, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35232, c.f. 05366281003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 14 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08170

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Rovere», con sede in Mostacciano (Roma), costituita per rogito notaio Mascolo Massimo, in data 17 dicembre 1973, rep. n. 399, reg. soc. n. 681/74, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21867, c.f. 03013350586;

soc. coop.va «CE.SE.R.IM.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola, in data 9 ottobre 1990, rep. n. 56676, reg. soc. n. 10651/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32116, c.f. 04072921002;

soc. coop.va «Produttori di Carne Coltivatori di Trevignano», con sede in Trevignano Romano, costituita per rogito notaio Capparella Giuseppe, in data 23 agosto 1974, rep. n. 177326, reg. soc. n. 3344/75, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24163, c.f. 01451910580;

soc. coop.va «Giornalistica Newsnote», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cordasco Pasquale, in data 23 novembre 1992, rep. n. 53037, reg. soc. n. 10491/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33534, c.f. 04404781009;

soc. coop.va «Skintea», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pierantoni Pietro, in data 17 marzo 1998, rep. n. 63507, reg. soc. n. 106406/98, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35323, c.f. 05493101009.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 19 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08199

DOCUMENTO ACQUISITO DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 4 agosto 2004.

Scioglimento di ventuno società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
298	38154	CIRCOLO RICREATIVO A FORMA COOPERATIVISTICA E MUTUALISTICA PRO CANCELLI	Reggello	07/03/1952	80022770483
317	72041	ITALIA MILLENOVECENTOSSESSANTUNO	Firenze	23/11/1961	185013
621	77315	FORTUNELLA	Firenze	22/03/1963	188098
673	61593	COOPERATIVA EDILIZIA SARA	Sesto Fiorentino	18/04/1958	156266
826	73374	COOPERATIVA EDIFICATRICE FLORENTIA	Firenze	15/05/1962	183936
872	75326	COOPERATIVA EDILIZIA FRA BRACCIANTI AGRICOLI	Rufina	28/10/1962	186041
893	75754	COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN PIETRO A MONTICELLI	Firenze	18/02/1963	186681
956	77592	COOPERATIVA EDIFICATRICE FIDUCIA	Firenze	03/05/1963	188745
978	77895	MACHIAVELLI	San Casciano Val di Pesa	24/03/1963	188430
984	77960	COOPERATIVA EDIFICATRICE SANTA LUCIA	Incisa Valdarno	05/05/1963	188688
991	78280	FLORENTIA	Firenze	16/05/1963	192279
1043	79200	LE MURA	Firenze	05/07/1963	189331
1049	79206	COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI M.D.E. - SANTA MARIA A COVERCIANO	Firenze	31/01/1963	188427
1127	81292	COOPERATIVA EDILIZIA POLIS	Firenze	09/10/1963	190752
1164	82176	COOPERATIVA EDIFICATRICE LASER	Firenze	18/10/1963	191380
1194	82825	FRA RISTORO	Campi Bisenzio	07/12/1963	192636
1199	82917	COOPERATIVA EDIFICATRICE LA MORELLINA	Firenze	29/10/1963	192404
1270	84619	COOPERATIVA EDIFICATRICE LA CAPANNA DEL FIORE	Firenze	03/02/1964	01073250480
1314	85062	SALAIOLA	Empoli	19/01/1964	194113
1329	85374	IPA IMPRESA PULIZIE ED AFFINI	Firenze	06/02/1964	193320
1401	87345	COOPERATIVA EDIFICATRICE SPERANZA	Vinci	26/04/1964	195056

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 4 agosto 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A08571

DECRETO 5 agosto 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	indirizzo	notaio	cost.	repert.	reg soc
4643	208066	MAGNOLIA	Castelfiorentino	Via C. Battisti, 92	C.A. Castagna	27/10/1984	12653	370206
4407	191255	NOVA AIDEM	Firenze	Borgo Albizzi,8	Ferro Vincenzo	25/02/1982	2702	346918

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 5 agosto 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A08570

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2004.

Libero ingresso, in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», che anche per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 28 luglio 2004 ha espresso parere favorevole;

Vista la circolare n. 99 del 23 giugno 2004, prot. n. 35939, con la quale il Segretario generale, nel far presente che anche quest'anno l'Italia aderisce all'iniziativa delle «Giornate europee del patrimonio», adottando il tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», comunica che come di consuetudine verrà consentito il libero ingresso nelle aree archeologiche, nei musei, gallerie, monumenti e altre sedi espositive dello Stato nei giorni 25 e 26 settembre 2004;

Decreta:

In occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», che anche per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, nei giorni 25 e 26 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A08569

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Eurolavoro Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 2002 e successivi accertamenti ispettivi conclusi in data 2 maggio 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Eurolavoro Piccola Società Cooperativa a r.l.,» con sede in Rossano (Cosenza) (codice fiscale 02433980782), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana D'Agosto, nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971 domiciliata in Lamezia Terme (Catanzaro), via Alessandro Volta n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08459

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Elaiopolio Cooperativo soc. coop. a r.l.», in Sannicandro di Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Elaiopolio Cooperativo soc. coop. a r.l.», con sede in Sannicandro di Bari (Bari), (codice fiscale 00406010728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimo Scannicchio, nato a Bari il 16 ottobre 1966 ed ivi domiciliato in via Trento, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08460

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Benacus società cooperativa a r.l.», in Castelnuovo del Garda, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Benacus società cooperativa a r.l.», con sede in Castelnuovo del Garda (Verona) (codice fiscale 01842500231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alberto Catanzaro, nato a Negrar il 14 settembre 1968 con studio in S. Pietro in Cariano (Verona), via Valpolicella, n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08461

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ser.Inf.E.A. - Cooperativa sociale a r.l.» in liquidazione, in Borghetto Santo Spirito, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ser.Inf.E.A. - Cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione, con sede in Borghetto Santo Spirito (Savona), (codice fiscale n. 01057970095) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Bruno Bassi, nato a Genova il 23 agosto 1962 ed ivi domiciliato in piazza della Vittoria, 6/9 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08340

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Nova servizi - Soc. coop. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Firenze in data 7 aprile 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Nuova servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale n. 04681750487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Marco Laforgia, nato a Bari il 22 ottobre 1964, domiciliato in Firenze, via Frusa n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08341

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agroionica - Soc. coop. a r.l.», in Taurianova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Palmi in data 23 febbraio 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Agroionica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taurianova (Reggio Calabria) (codice fiscale n. 01521320802) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Concetta Basta, nata a Carfizzi (Crotone) il 19 agosto 1963 ed ivi residente in via Roma n. 42, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08342

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Esperansa società cooperativa a r.l.», in Spezzano Albanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 aprile 2002 e successivi accertamenti ispettivi conclusi in data 17 luglio 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Esperansa società cooperativa a r.l.», con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), codice fiscale 02211440785, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana d'Agosto, nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971, domiciliata in Lamezia Terme (Catanzaro), via Alessandro Volta n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08454

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2004.

Rettifica di progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Natuzzi S.p.a. (Decreto n. 977/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 28 ottobre 2003, ed in particolare il progetto n. 983 presentato dalla Industrie Natuzzi Spa in solido con Nagest Srl, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 983 presentato dalla Industrie Natuzzi Spa in solido con Nagest Srl, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 24 marzo 2004, pervenuta in data 2 aprile 2004, prot. n. 3811, con la quale l'azienda ha comunicato la modifica della denominazione sociale in Natuzzi Spa, la fusione per incorporazione della Nagest Srl nella Natuzzi Spa e ha chiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota dell'8 settembre 2003 pervenuta in data 15 settembre 2003, prot. n. 7619, con la quale l'istituto convenzionato ha valutato quanto sopra esposto;

Vista la nota del 28 aprile 2004, prot. n. 3811, con la quale l'esperto scientifico ha riconosciuto la cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal comitato nella seduta del 27 aprile 2004, relativamente alla predetta richiesta;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 983 presentato dalla Natuzzi Spa, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 983 presentato dalla Natuzzi Spa è conseguentemente ridotto di € 616.700,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 616.700,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

TESTO UFFICIALE ON LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 983

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 983 del 06/02/2002 Comitato del 27/04/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Originale modello dinamico di nuovo ciclo automatizzato di preparazione, classificazione e taglio per la massima valorizzazione delle pelli.

Inizio: 19/08/2002

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/06/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

NATUZZI S.P.A.
Santeramo in Colle (BA)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.167.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.702.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	2.465.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	750.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.702.000,00	€ 2.465.000,00	€ 6.167.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.702.000,00	€ 2.465.000,00	€ 6.167.000,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.405.400,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	3.268.600,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A08305

DECRETO 26 luglio 2004.

Rettifica di progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dal C.F.R. S.C.P.A. - Centro ricerche Fiat. (Decreto n. 976/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 10 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.C.P.A Centro ricerche Fiat, per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, con il quale il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.C.P.A - Centro ricerche Fiat, sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, con riferimento al progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.C.P.A - Centro ricerche Fiat, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta dell'11 maggio 2004, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.C.P.A - Centro ricerche Fiat, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, per il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.C.P.A - Centro ricerche Fiat è conseguentemente ridotto di € 2.003.500,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 2.003.500,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 979

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 979 del 06/02/2002 Comitato del 11/05/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: AUTOBUS URBANO A CNG CON EMISSIONI "QUASI ZERO" ED ALTE PRESTAZIONI

  Inizio: 02/01/2003

  Durata Mesi: 48

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 23/07/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat

  ORBASSANO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 20.035.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 12.925.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 7.110.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 9.307.000,00	€ 5.742.000,00	€ 15.049.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.618.000,00	€ 1.368.000,00	€ 4.986.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 12.925.000,00	€ 7.110.000,00	€ 20.035.000,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	7.699.950,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	10.913.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A08306

DECRETO 2 agosto 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto 8 agosto 2000. (Decreto n. 996/Ric.).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e

modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 892/Ric. del 7 luglio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 20 luglio 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia.

G. & G. S.r.l., via Fusline, 36 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.13 Fabbricazione di altri prodotti in gomma;

25.21 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;

25.24 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche.

Punto di primo contatto: tel. 030/7403534 - e-mail ggsrl3@-gsrl.191.it - fax 030/7403527;

Wictor S.p.a., via Gardale, 24 Z.I. - 25036 Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici.

Punto di primo contatto: tel. 030/7406209 - e-mail packaging@wictorgroup.it - fax 030/7406256 - sito internet www.wictor.it

Veneto.

Ecoprogramm S.r.l., via Sangallo, 5 - 37053 Cerea (Verona).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.2 Servizi di assistenza, consulenza e supporto analitico e certificazione nel campo del controllo della qualità;

74.3 Collaudi ed analisi tecniche;

74.20 Altre attività tecniche.

Punto di primo contatto: tel. 0442/332858 - e-mail info@ecoprogramm.it - fax 0442/339308 - sito internet www.ecoprogramm.it

Emilia Romagna.

SKG Italia S.p.a., via Borsari, 33/A - 43100 Parma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 Ricerca e sviluppo;

73.10.5 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia;

85 Sanità e altri servizi sociali.

Punto di primo contatto: tel. 0521/909758 - e-mail andrea.bernini@skgitaliana.com - fax 0521/909888 - sito internet www.skgitaliana.com

Lazio.

Fondazione Santa Lucia - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, via Ardeatina, 306 - 00179 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.G Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 06/51501473 - e-mail f.lacquaniti@hsantalucia.it - fax 06/51501472 - sito internet www.hsantalucia.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2004

Il dirigente: COBIS

04A08317

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 10 settembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo numero 62423;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08304

DECRETO 23 luglio 2004.

Riconoscimento alla società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», in Milano, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza del 25 settembre 2002, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, pervenuta a questa amministrazione in data 1° ottobre 2002 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione della società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. La società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità» nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08456

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2004.

Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali», con le relative istruzioni per la compilazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali».

1.1. È approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004, il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al regime di trasparenza esercitato e al tipo di comunicazione effettuata, i dati relativi alla società partecipata, al rappresentante firmatario della comunicazione e ai soggetti partecipanti, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

2. Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali.

2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 è presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede all'invio telematico. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «trasparenza fiscale», che è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento.

2.3. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.

2.4. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.5. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni.

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo, tra l'altro, gli articoli 115 e 116, in conformità ai principi dettati dall'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.

In particolare, è stato introdotto il regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, prevedendo la possibilità che le medesime società possano esercitare l'opzione per il predetto regime di tassazione secondo la disciplina recata dai citati articoli 115 e 116 del TUIR.

Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facoltà e della relativa disciplina, sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, previsto dall'art. 115, comma 9, del TUIR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004 (di seguito: «decreto»).

La predetta disciplina stabilisce che l'opzione debba essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci e si considera perfezionata quando

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia.

La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla società partecipata, nei casi di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione stessa.

Inoltre, nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi dell'art. 6 del decreto, la società partecipata deve effettuare, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate.

Infine è previsto che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.

Pertanto, il presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali», con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;

rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale, a norma dell'art. 5 del decreto;

perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto;

conferma del regime di tassazione per trasparenza, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto.

Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale, stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato «trasparenza fiscale», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito internet, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al medesimo provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 115 a 116).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (art. 4).

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli da 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Agenzia delle Entrate

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 APRILE 2004

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR e al D.M. 23 aprile 2004.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, uffici postali, enti previdenziali).

Titolari del trattamento
La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), introducendo, tra l'altro, gli artt. 115 e 116, in conformità ai principi dettati dall'art. 4, comma 1, lett. h), della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.

L'art. 115 del TUIR stabilisce, in particolare, che l'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata a condizione che:

– la società partecipata e tutti i soci rientrino tra i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR;
– siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamato dall'art. 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento.

Tali requisiti devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.

Qualora i soci non siano residenti nel territorio dello Stato, l'opzione può essere esercitata a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non sussista l'obbligo di applicare la ritenuta fiscale ovvero, se operata, questa sia suscettibile di integrale rimborso.

L'opzione può essere esercitata dai soci anche se gli stessi optino in qualità di soggetti controllanti o controllati per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR.

L'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata:

– abbia emesso gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile;
– eserciti l'opzione, in qualità di società controllante o controllata, per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR;
– sia assoggettato alle procedure concorsuali di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR.

La medesima opzione può essere esercitata, inoltre, ai sensi dell'art. 116 del TUIR, dalle società a responsabilità limitata, a condizione che:

a) il volume dei ricavi della società partecipata indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; a tal fine non si tiene conto di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR;

b) la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20.

Se vengono meno le condizioni sopra indicate ai punti a) e b), l'opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d'imposta successivo e dallo stesso periodo d'imposta.

L'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.

L'opzione per il regime di trasparenza fiscale ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile, è esercitata dalla partecipata e da tutti i relativi soci e deve essere comunicata dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate, pena il mancato perfezionamento.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 115, comma 9, del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004 (di seguito: "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

In particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto stabilisce che l'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con il provvedimento di approvazione del presente modello e di seguito illustrate.

La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione stessa.

L'art. 4, comma 2, del decreto stabilisce che nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee previste dagli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi dell'art. 6 del decreto, la società partecipata deve effettuare, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l'art. 10, comma 4, del decreto prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.

Infine, l'art. 14 del decreto, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 del TUIR, prevede, al comma 4, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti dello stesso decreto.

Il presente modello deve essere, quindi, utilizzato da coloro che devono comunicare:
- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;
- il rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale, a norma dell'art. 5 del decreto;
- la perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto;
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione può essere utilizzato dai soggetti che, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, esercitano l'opzione per il regime di tassazione per trasparenza.

In particolare, l'art. 115 del TUIR dispone che la comunicazione possa essere presentata dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR. Detti soggetti possono assumere la natura giuridica di:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Le società a responsabilità limitata possono, altresì, utilizzare il presente modello di comunicazione al fine dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, secondo quanto disposto dall'art. 116 del TUIR.

3. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it* dai quali può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali deve essere presentata:
- nel caso di esercizio dell'opzione, entro il primo dei tre periodi d'imposta di efficacia dell'opzione stessa;
- nel caso di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione;
- nel caso di perdita di efficacia dell'opzione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita dell'efficacia;
- nel caso di conferma a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, l'opzione non perde efficacia qualora si modifichino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti la compagine sociale, purché permangono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede all'invio telematico e rilascia apposita ricevuta.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "TRASPARENZA FISCALE", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*, ovvero le apposite specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel presente modello.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società partecipata, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i dati relativi ai soggetti partecipanti, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

Regime di trasparenza

Preliminarmente occorre indicare, barrando la relativa casella, il regime di trasparenza esercitato ai sensi dell'art. 115 ovvero dell'art. 116 del TUIR.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata con il presente modello.

La casella "Mod. n." va compilata in caso di presentazione della comunicazione all'Ufficio locale e nell'ipotesi in cui i soggetti partecipanti siano più di due. In tal caso va indicato il numero progressivo corrispondente alla pagina del modello utilizzata.

Dati relativi alla società partecipata

Nel riquadro va riportato il codice fiscale della società partecipata. Vanno indicati, inoltre, il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico relativi alla sede legale ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.

Nel caso di comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto, la partecipata, oltre a barrare la casella "Conferma" nel riquadro "Tipo di comunicazione", deve riportare i propri dati.

Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO-SC disponibile alla data di presentazione della comunicazione.

Nel riquadro va riportata la data in cui si è verificato l'evento che ha comportato la perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società partecipata che sottoscrive il presente modello.

Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Dati relativi ai soggetti partecipanti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi ai soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, per la quale viene resa la presente comunicazione nelle ipotesi di esercizio dell'opzione, rinnovo dell'opzione nonché di perdita di efficacia dell'opzione.

Nel caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati.

Il riquadro si compone di due sezioni nelle quali vanno alternativamente indicati i dati relativi ai partecipanti in funzione della tipologia del soggetto (persona fisica o società). Ciascuna sezio-

ne contiene, altresì, dei campi comuni (relativi al codice di identificazione stato estero e al codice paese estero) da utilizzare da parte dei soggetti non residenti.

Pertanto, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici per la persona fisica ovvero la denominazione o ragione sociale, natura giuridica e codice fiscale per la società.

Riguardo alla compilazione dei campi relativi al codice di identificazione stato estero e al codice paese estero vanno indicati quelli utilizzati per la compilazione del predetto modello di dichiarazione UNICO.

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del suddetto modello di dichiarazione UNICO-SC.

Firma della comunicazione

Qualora siano utilizzate più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.
Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata, barrando la relativa casella.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 APRILE 2004

REGIME DI TRASPARENZA — Art. 115 del TUIR — Art. 116 del TUIR

TIPO DI COMUNICAZIONE — Opzione — Rinnovo — Perdita di efficacia — Conferma — Mod. n.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA

Codice fiscale — Denominazione o Ragione sociale

Sede legale: Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale: Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p. — Telefono — Natura giuridica

Data perdita efficacia opzione (giorno, mese, anno)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale — Codice carica — Sesso (barrare la casella) M F

Cognome — Nome

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p. — Telefono

DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI

Persona fisica: Cognome — Nome — Codice fiscale — Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (barrare la casella) M F

Società: Denominazione o Ragione sociale — Natura giuridica — Codice fiscale — Codice di identificazione estero — Codice paese estero

Persona fisica: Cognome — Nome — Codice fiscale — Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (barrare la casella) M F

Società: Denominazione o Ragione sociale — Natura giuridica — Codice fiscale — Codice di identificazione estero — Codice paese estero

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE — FIRMA — IL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario — Data dell'impegno (giorno, mese, anno)

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dall'interessato

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette

Riservato all'intermediario — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ALLEGATO

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione relativa al Regime di tassazione per la trasparenza nell'ambito delle Società di capitali

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA TASSAZIONE PER TRASPARENZA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni relative alla tassazione per trasparenza delle società di capitali da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle presenti comunicazioni sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati generali della società partecipata ed altri dati di carattere generale;
- record di tipo "C"; è il record che contiene i dati relativi ai partecipanti;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni comunicazione, presenza nell’ordine, di un unico record di tipo “B” e di tanti record di tipo “C” quanti sono necessari a contenere tutti i dati relativi ai partecipanti presenti nella comunicazione; **i record di tipo “C” relativi ad una stessa comunicazione devono essere ordinati per i campi ‘Tipo record’ e ‘Progressivo modulo’;**
- presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record a struttura variabile sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare il campo “Progressivo modulo” che deve essere univoco e crescente **(con incrementi di una unità)**, deve riportare il dato presente nell’apposito spazio (“Mod. N.”) sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano la comunicazione in oggetto (CN);
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo della sezione della comunicazione con i dati dei partecipanti (ogni modulo contiene al massimo 2 soggetti);
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno del rigo.

  L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

  Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo. La presenza di più di un

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

record dello stesso tipo all'interno di una stessa comunicazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";
- la comunicazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	'02876990587'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	'02876990587'
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
PR	Sigla automobilistica delle	Spazio	'BO'

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.		
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'
CB12	Campo composto da 4 spazi e 12 numeri (che valgono esclusivamente 0 oppure 1) N.B. Registrare ordinatamente il valore 1 in corrispondenza di ciascuna casella barrata e il valore 0 in corrispondenza di ciascuna casella non barrata Se nessuna delle caselle è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 000000000001' ' 010011000101' ' 100000000000'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
PI	Partita IVA (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
DA	Data nel formato AAAA	Destra	' 2001'

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	‘ 05051998‘
DN	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1980 al 2050)	Destra	‘ 05051998‘
D4	Data nel formato GGMM	Destra	‘ 0512’
D6	Data nel formato MMAAAA	Destra	‘ 061998’
NP	Campo numerico positivo	Destra	‘ 1234’
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	‘ 1234‘ ‘ -1234‘
Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 2 a 16)	Destra	N2 = ‘ 01’ N10 = ‘ 0103382951’
PC	Percentuale e aliquota con max 3 cifre decimali N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 100‘ ‘ 33,333‘
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed ‘”EE” per gli esteri.	Sinistra	‘STRINGA ‘
QU	Campo numerico con max 5 cifre decimali. N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 1000,16234’ ‘ 0,99’ ‘ 3000000,50’

Si precisa che nelle precedenti tabelle è presente l’elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale della società partecipata è l'identificativo del soggetto per cui la comunicazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la comunicazione stessa nel campo "Codice fiscale del contribuente".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti.

Si precisa che **nella parte non posizionale dei record a struttura variabile** devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

- gli importi contenuti nelle comunicazioni devono essere riportati, così come previsto sul relativo modello, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, per i dati da inserire nella tabella dei record a struttura variabile.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della comunicazione da inviare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Specifiche tecniche mod. Tassazione per trasparenza delle società di capitali — Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A" :

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione Lunghezza	Configurazione Formato	Controlli bloccanti/ Valori ammessi
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CTR04"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Dichiarazione su più invii					
7	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Vale zero
8	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Vale zero
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Specifiche tecniche mod. Tassazione per trasparenza delle società di capitali Record di tipo "B"

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
8	Filler	90	1	CB	
Regime di trasparenza (Obbligatoria la scelta di una delle due caselle)					
9	Art. 115 del Tuir	91	1	CB	Se barrrata la casella, devono essere presenti solo partecipanti di tipo "società"
10	Art. 116 del Tuir	92	1	CB	Se barrrata la casella, devono essere presenti solo partecipanti di tipo "persone fisiche"
Tipo di comunicazione					
11	Opzione	93	1	CB	Deve essere presente solo una casella
12	Rinnovo	94	1	CB	
13	Perdita di efficacia	95	1	CB	
14	Conferma	96	1	CB	
Dati relativi alla società partecipata					
15	Denominazione	97	60	AN	Dato obbligatorio
16	Comune della sede legale	157	40	AN	Dato obbligatorio
17	Sigla della provincia della sede legale	197	2	PR	Dato obbligatorio
18	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	199	35	AN	Dato obbligatorio
19	C.A.P. del comune della sede legale	234	5	NU	Dato obbligatorio
20	Comune del domicilio fiscale	239	40	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 21, 22 o 23.
21	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	279	2	PR	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 20, 22 o 23.
22	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	281	35	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 20, 21 o 23.
23	Cap del domicilio fiscale	316	5	NU	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 20, 21 o 22.
24	Filler	321	3	NU	
25	Filler	324	20	AN	
26	Telefono	344	12	AN	Il dato deve essere numerico
27	Natura giuridica	356	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 22
28	Filler	358	11	NU	
29	Data perdita efficacia opzione	369	8	DT	
30	Filler	377	8	NU	
31	Filler	385	1	CB	
Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione					
32	Codice fiscale	386	16	CF	Il dato è obbligatorio
33	Codice carica	402	2	NU	Dato obbligatorio.

Specifiche tecniche mod. Tassazione per trasparenza delle società di capitali Record di tipo "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
34	Cognome	404	24	AN	Dato obbligatorio
35	Nome	428	20	AN	Dato obbligatorio
36	Sesso	448	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio
37	Data di nascita	449	8	DT	Dato obbligatorio
38	Comune o stato estero di nascita	457	40	AN	Dato obbligatorio
39	Sigla della provincia di nascita	497	2	PR	
40	Comune di residenza anagrafica	499	40	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 39 assume il valore di una provincia italiana
41	Sigla della provincia di residenza	539	2	PR	
42	Cap del comune di residenza	541	5	NU	
43	Frazione, via e numero civico	546	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 39 assume il valore di una provincia italiana
44	Numero di telefono	581	12	AN	Il dato deve essere numerico
Firma della comunicazione					
45	Filler	593	1	CB	
46	Firma della dichiarazione	594	1	CB	
Impegno alla presentazione telematica					
47	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	595	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione.
48	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente	611	1	CB	Campo alternativo al campo 49. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
49	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	612	1	CB	Campo alternativo al campo 48. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
50	Data dell'impegno	613	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
51	Firma dell'intermediario	621	1	CB	
52	Filler	622	1276	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
53	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
54	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. Tassazione per trasparenza delle società di capitali Record di tipo "C"

RECORD DI TIPO "C" :

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio utente	54	20	AN	
7	Identificativo produttore software	74	16	AN	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Specifiche tecniche mod. Tassazione per trasparenza delle società di capitali Record di tipo "C"

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)					
Quadro riga colonna	**Descrizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti**	**Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione**
		Formato	**Valori ammessi**		
Dati relativi ai partecipanti					
Persona fisica (la sezione è alternativa a quella relativa alla società)					
TR001001	Cognome	AN		Se presente la sezione i dati sono tutti obbligatori	
TR001002	Nome	AN			
TR001003	Codice fiscale di persona fisica	CF			
TR001004	Data di nascita	DT			
TR001005	Sesso	AN	Vale M o F		
Società (la sezione è alternativa a quella relativa alla persona fisica)					
TR001006	Denominazione o Ragione sociale	AN		Se presente la sezione i dati sono tutti obbligatori	
TR001007	Natura giuridica	N2	Vale da 1 a 22, da 30 a 33, da 35 a 43		
TR001008	Codice fiscale di società	CN			
Dati comuni					
TR001009	Codice di identificazione estero	AN			
TR001010	Codice paese estero	N3		Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri".	
Persona fisica (la sezione è alternativa a quella relativa alla società)					
TR002001	Cognome	AN		Se presente la sezione i dati sono tutti obbligatori	
TR002002	Nome	AN			
TR002003	Codice fiscale di persona fisica	CF			
TR002004	Data di nascita	DT			
TR002005	Sesso	AN	Vale M o F		
Società (la sezione è alternativa a quella relativa alla persona fisica)					
TR002006	Denominazione o Ragione sociale	AN		Se presente la sezione i dati sono tutti obbligatori	
TR002007	Natura giuridica	N2	Vale da 1 a 22, da 30 a 33, da 35 a 43		
TR002008	Codice fiscale di società	CN			
Dati comuni					
TR002009	Codice di identificazione estero	AN			
TR002010	Codice paese estero	N3		Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri".	
Ultimi tre caratteri di controllo					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. Tassazione per trasparenza delle società di capitali — Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

04A08462

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 5 agosto 2004.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Mantova.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 35852 del 22 luglio 2004 della Direzione regionale per la Lombardia relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Mantova;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

A d o t t a

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Mantova

A far data dal 6 settembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Mantova, dipendente dalla Direzione regionale per la Lombardia.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Frassino.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Mantova;

la ripartizione di Mantova dell'ufficio tecnico di finanza di Brescia;

l'ufficio finanziario di fabbrica operante presso la raffineria della società Italiana energia e servizi S.p.a. di Mantova.

L'Ufficio delle dogane di Mantova che comprende la sezione operativa di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Mantova ed assume le competenze della soppressa dogana di Mantova e, relativamente alla provincia di Mantova, della circoscrizione doganale di Brescia e dell'ufficio tecnico di finanza di Brescia.

La sezione operativa territoriale di Frassino assume le competenze del soppresso ufficio finanziario di fabbrica operante presso la raffineria della società Italiana energia e servizi S.p.a. di Mantova.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La circoscrizione doganale di Brescia e l'ufficio tecnico di finanza di Brescia mantengono la competenza territoriale sulle province di Brescia e Cremona.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Mantova vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Mantova e, relativamente alla provincia di Mantova, del direttore della circoscrizione doganale di Brescia e del direttore dell'Ufficio tecnico di finanza di Brescia.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Mantova è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Mantova assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore: GUAIANA

04A08166

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 agosto 2004.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14692).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

Visto il decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 «decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, per il coordinamento con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993 e con il testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998», ed in particolare l'art. 6;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, e n. 14372 del 23 dicembre 2003;

Ritenuta la necessità di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999, in considerazione delle novità introdotte dalla riforma del societario in materia di sistemi di amministrazione e controllo;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14372 del 23 dicembre 2003, è modificato ed integrato come segue:

gli articoli 16, 35, 37, 39, 41, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 94, 98, 100, 105, 116-*bis*, 130, 132, 137, 142, 143, 145 e 146 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 16 *(Obblighi informativi).* — 1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'art. 114, commi 3 e 4, del testo unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

2. Dalla data della comunicazione prevista nell'art. 94 del testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico, ai

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

soggetti indicati nel comma 1, nonché ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, ai loro revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *c)*, del testo unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.

Art. 35 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente titolo si intendono per:

a) «giorni»: i giorni di apertura dei mercati regolamentati;

b) «soggetti interessati»: l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'art. 122 del testo unico;

c) «società quotata»: la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.

2. Nel presente titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione.

Art. 37 *(Comunicazione dell'offerta)*. — 1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del testo unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B. Essa indica che:

a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;

b) è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.

2. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'art. 66, comma 3.

Art. 39 *(Comunicato dell'emittente)*. — 1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'art. 104 del testo unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) aggiorna le informazioni a disposizione del pubblico sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente, dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali, di cui all'art. 122 del testo unico;

d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

2. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione.

Art. 41 *(Norme di trasparenza)*. — 1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del testo unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'art. 114, commi 3 e 4 del testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

6. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del testo unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *c)* del testo unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Art. 66 *(Fatti rilevanti)*. — 1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'art. 114, comma 1, del testo unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa;

2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.

5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

7. Allorché nel mercato nel quale sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

Art. 70 *(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)*. — 1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-*septies* e 2506-*ter* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3*A*.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3*A*, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3*B*.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-*bis*, comma 2, 2506-*ter* nonché dell'art. 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.

Art. 72 *(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)*. — 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'allegato 3*A*.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni dì aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-*ter* e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.

Art. 73 *(Acquisto e alienazione di azioni proprie)*. — 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'allegato 3*A*.

Art. 74 *(Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile)*. — 1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo redatta in conformità all'allegato 3*A*.

2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'art. 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale e le deliberazioni adottate, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.

Art. 75 *(Emittenti obbligazioni)*. — 1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'art. 70, commi 1, 2, 3 e 5, nonché l'art. 72.

Art. 77 *(Approvazione del bilancio)*. — 1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) i documenti previsti dall'art. 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lettera *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

4. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.

Art. 78 *(Nota integrativa al bilancio)*. — 1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'art. 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3*C*, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate.

Art. 79 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'allegato 3*C*, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo e direttori generali.

Art. 80 *(Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione)*. — 1. Del parere dell'organo di controllo previsto dall'art. 159 del testo unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Art. 81 *(Relazione semestrale)*. — 1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

2. La relazione semestrale è costituita:

a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;

b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresì predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.

3. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.

4. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.

5. Le società finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attività consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla Consob con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'art. 2425 del codice civile.

6. La Consob può autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati dei prospetti contabili sotto forma di quantità stimate in casi eccezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione nelle borse di altri Stati membri dell'Unione europea; in tale ipotesi gli emittenti precisano i criteri adottati per la stima.

7. Il risultato di periodo può essere indicato al lordo o al netto delle imposte, nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.

8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.

9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'allegato *3C-bis* e, in ogni caso:

a) contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;

b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;

c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.

Art. 82 *(Relazione trimestrale)*. — 1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3*D*.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:

a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, saranno resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 90 *(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)*. — 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) la documentazione prevista dall'art. 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

d) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d-bis) la documentazione di cui all'art. 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile;

f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'art. 70, comma 4.

Art. 92 *(Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)*. — 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;

b) la documentazione prevista dall'art. 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese;

e) la documentazione di cui all'art. 72, comma 4, contestualmente alla diffusione al pubblico;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 93 *(Acquisto e alienazione di azioni proprie)*. — 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 94 *(Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile)*. — 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'art. 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale e le deliberazioni adottate, contestualmente alla diffusione al pubblico.

Art. 98 *(Modifiche del capitale sociale)*. — 1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli art. 2420-*bis*, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'art. 2445, comma 3, del codice civile;

c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'art. 2436, comma 6, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

Art. 100 *(Composizione degli organi di amministrazione e controllo).* — 1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.

Art. 105 *(Operazioni straordinarie).* — 1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente titolo.

2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:

a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, 71, 71-*bis* nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70, commi 1 e 3, 72, commi 1, 2 e 3, 73 e 74, comma 1 nonché la relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

c) il verbale previsto dagli articoli 70, comma 5, 72, comma 4 e 74, comma 2, contestualmente alla diffusione al pubblico.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

4. Gli emittenti covered warrants e certificates trasmettono alla Consob la documentazione indicata dall'art. 95.

Art. 116-*bis* *(Informazioni ulteriori in materia di bilanci).* — 1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.

Art. 130 *(Contenuto dell'estratto).* — 1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni da ciascuno conferiti;

le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte.

il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto.

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera *c)* sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'art. 122, comma 5, del testo unico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;

c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) clausole penali;

e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

«Art. 132 *(Contenuto dell'estratto)*. — 1. Le associazioni previste dall'art. 141 del testo unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalità indicate dall'art. 129, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:

a) società i cui azionisti aderiscono all'associazione;

b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;

c) scopo, modalità di funzionamento e durata dell'associazione;

d) requisiti e modalità per aderire all'associazione.

2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lettera *c)* del comma precedente.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* del codice civile, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.

4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente.

Art. 137 *(Conferimento e revoca della delega di voto)*. — 1. Per il conferimento della delega l'azionista trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega unitamente alla certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del testo unico, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Copia della certificazione rilasciata è contestualmente trasmessa all'emittente.

2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista.

3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.

Art. 142 *(Adempimenti preliminari all'assemblea)*. — 1. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

2. Il presidente dell'organo di controllo custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Art. 143 *(Svolgimento dell'assemblea)*. — 1. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del testo unico non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista.

Art. 145 *(Contenuto del libro della revisione contabile)*. — 1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'art. 155, comma 3, del testo unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'art. 155, comma 1, del testo unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera *a)* del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con l'organo di controllo;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 146 *(Documentazione da inviare alla Consob)*. — 1. Le società con azioni quotate nei mercati regolamen-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'art. 159, comma 1, del testo unico, i seguenti documenti:

a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico;

b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'art. 160 del testo unico;

c) il parere dell'organo di controllo previsto dall'art. 159, comma 1, del testo unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'art. 159, comma 1, del testo unico, il parere espresso dall'organo di controllo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'art. 59, comma 2, del testo unico, il parere espresso dall'organo di controllo sulla revoca, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, l'organo di controllo trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto.

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 agosto 2004

p. *Il presidente:* CERVONE

04A08598

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 16 luglio 2004, n. **8.**

Modifica della circolare ministeriale 21 febbraio 2000, n. 1, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

Alle amministrazioni pubbliche interessate

Alle organizzazioni professionali apicole

All'AGEA

Con l'emanazione del regolamento (CE) n. 797/2004, del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è stato abrogato il regolamento (CE) n. 1221/97.

Per consentire la prosecuzione delle azioni previste dal programma nazionale sulla base della nuova normativa comunitaria e nelle more della pubblicazione di un apposito decreto ministeriale di applicazione, si rende necessario adeguare la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000 - modificata da ultimo della circolare M/2081, del 17 dicembre 2002 - con la quale sono state varate le disposizioni cui devono attenersi gli Enti partecipanti.

Pertanto, la circolare n. 1, del 21 febbraio 2000 è modificata come segue:

Per uniformità a quanto disposto all'art. 1.1 del regolamento (CE) n. 797/2004, i sottoprogrammi elaborati dagli enti che partecipano al programma nazionale italiano possono essere di durata triennale.

Il contributo comunitario e nazionale è versato ai beneficiari che ne hanno titolo dall'organismo pagatore competente.

I limiti finanziari di ciascuna azione di ogni sottoprogramma possono essere maggiorati o ridotti del 20%, rispetto al 10% previsto precedentemente, fermo restando il massimale totale del programma assegnato dal Ministero per ciascuna annualità.

Rimane inoltre valida la nota ministeriale n. M/606, del 23 febbraio 2004 con la quale, tra l'altro, è stata data informazione che in nessun caso l'I.V.A. può essere ammessa a contributo.

Tenuto conto delle nuove azioni previste dal citato regolamento (CE) n. 797/2004, l'unito allegato sostituisce l'allegato 1 della circolare n. 1, del 21 febbraio 2000.

La presente circolare è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 156

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Azioni	%	Beneficiari
A ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI		Istituti di ricerca, Enti e forme associate
a1 corsi di aggiornamento a1.1 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti pubblici	100%	
a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	90%	
a2 seminari e convegni tematici	100%	
a3 azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	90%	
a4 assistenza tecnica alle aziende	85%	
a5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura	100%	
B LOTTA ALLA VARROOSI		Istituti di ricerca, Enti e forme associate
b1 incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati	80%	
b2 indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	100%	
b3 Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti	60%	Apicoltori, produttori e forme associate
b4 Acquisto degli idonei presidi sanitari	50%	Enti e forme associate
C RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA		Istituti di ricerca, Enti e forme associate
c1 Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti	100%	
c2 Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo c2.1 Acquisto arnie	60%	Apicoltori, produttori apistici e loro forme associate che esercitino il nomadismo
c2.2 Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo	50%	
c2.3 Acquisto autocarri per l'esercizio del nomadismo	20%	
D PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI		Istituti di ricerca, Enti e forme associate
d1 Acquisto strumentazione	50%	
d2 Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli	50%	
d2 Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali	80%	
E MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO COMUNITARIO		Apicoltori, produttori apistici e loro forme associate
e1 acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	60%	
F COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA		Enti ed Istituti di ricerca
f1 Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origina botanica e geografica	100%	

04A08601

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3154-XV.J(3732) del 30 luglio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Target Manta - P/N V39833.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0137, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3152-XV.J(3730) del 30 luglio 2004, il manufatto esplosivo denominato «TARGET MURENA-P/N V 39834.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0137, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10963-XV.J(3494) del 30 luglio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Granata Lampi C9 Giorno Lanci» (peso netto g 530) è riconosciuto su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (CH), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3156-XV.J(3734) del 30 luglio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Mina Limpet MN 110» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0056, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10960-XV.J(3489) del 30 luglio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 Giorno C9 1/2 Lanci» (peso netto g 548) è riconosciuto su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (CH), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 04A08417 a 04A08421

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2331
Yen giapponese	135,56
Corona danese	7,4360
Lira Sterlina	0,67485
Corona svedese	9,2187
Franco svizzero	1,5350
Corona islandese	87,62
Corona norvegese	8,3190
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57770
Corona ceca	31,488
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6630
Lira maltese	0,4272
Zloty polacco	4,4403
Leu romeno	40821
Tallero sloveno	240,0200
Corona slovacca	40,120
Lira turca	1802000
Dollaro australiano	1,7235
Dollaro canadese	1,6111
Dollaro di Hong Kong	9,6180
Dollaro neozelandese	1,8564
Dollaro di Singapore	2,1135
Won sudcoreano	1427,62
Rand sudafricano	8,0427

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08626

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crestor»

Estratto provvedimento UPC/II/1566 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035885019/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885021/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885033/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885045/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885058/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885060/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885072/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885084/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

A.I.C. n. 035885096/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885108/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885110/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885122/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885134/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885146/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885159/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885161/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885173/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885185/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885197/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885209/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885211/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885223/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885235/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885247/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885250/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885262/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885274/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885286/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885298/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885300/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885312/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885324/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885336/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885348/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885351/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885363/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885375/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885387/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885399/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885401/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885413/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885425/M -98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885437/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885449/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885452/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/001-003/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dell'Urgent Safety Restriction.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cirantan»

Estratto provvedimento UPC/II/1567 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: CIRANTAN.

confezioni:

A.I.C. n. 035882012/M - 7 compresse rivestite coi film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882024/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882036/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882048/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882051/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882063/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882075/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882087/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882099/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882101/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882113/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882125/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882137/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 035882149/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882152/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882164/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882176/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882188/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882190/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882202/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882214/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882226/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882238/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882240/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882253/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882265/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882277/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882289/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882291/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882303/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882315/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882327/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882339/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882341/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882354/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882366/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882378/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882380/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882392/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882404/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882416/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882428/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882430/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882442/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882455/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/001-003/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dell'Urgent Safety Restriction.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provisacor»

Estratto provvedimento UPC/II/1568 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035883014/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883026/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883038/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883040/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883053/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883065/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883077/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883089/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883091/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883103/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883115/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883127/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883139/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883141/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883154/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883166/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883178/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 035883180/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883192/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883204/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883216/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883228/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883230/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883242/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883255/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883267/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883279/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883281/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883293/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883305/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883317/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883329/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883343/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883356/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883368/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883370/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883382/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883394/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883406/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883418/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883420/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883432/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883444/M - flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883457/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/001-003/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dell'Urgent Safety Restriction.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicort»

Estratto provvedimento UPC/II/1569 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035194012/M - «turbohaler»1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194024/M - «turbohaler»10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194036/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194048/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194051/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194063/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194075/M - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194087/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194099/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194101/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001/W023 E W24.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: possibilità di incrementare la dose massima giornaliera nei pazienti adulti ed ulteriori modifiche nella sezioni 3, 4.2, 4.4, 4.9, 5.1 e 6.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08180

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicortmite»

Estratto provvedimento UPC/II/1570 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: SYMBICORTMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035603012/M - 1turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603024/M - 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603036/M - 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603048/M - 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603051/M - 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603063/M - 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603075/M - 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603087/M - 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603099/M - 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603101/M - 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0230/001/W015 E W16.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: possibilità di incrementare la dose massima giornaliera nei pazienti adulti ed ulteriori modifiche nella sezioni 3, 4.2, 4.4, 4.9, 5.1 e 6.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08179

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di dieci società cooperative

Il direttore della Direzione provinciale del Lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile avvisa che sarà richiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

B.U.S.C.	Denominazione	Sede	Cost.	Cod. fiscale o REA
2551	TEMI	Firenze	26-01-1968	94041700488
2577	COOPERATIVA CARPENTIERI EDILI FIORENTINI C.C.E.F.	Firenze	12-06-1968	216235
2583	TAXICOOP	Firenze	10-09-1968	217448
2595	COOP. TU.RI.SA. TURISMO RICREAZIONE SANITÀ	Bagno a Ripoli	06-11-1968	218108
2607	COOPERATIVA EDIFICATRICE FONTECARDELLO	Firenze	20-11-1968	80006550489
2622	LA MEZZANA	Pontassieve	15-02-1969	01633650483
2803	FRASSIGNONI PRIMA	Sesto Fiorentino	09-02-1971	80017970486
2814	EDILIZIA LA COMMENDA	Tavarnelle Val di Pesa	02-04-1971	01382070488
2851	COOPERATIVA EDIFICATRICE CALETTA MARE	Firenze	05-08-1971	80008310486
2861	COOPERATIVA EDIFICATRICE NUOVE PANCHE	Firenze	18-09-1971	80010370486

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del Lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

04A08572

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano sul Po (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 5 marzo 2004, prot. n. 830060, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano sul Po (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 25 marzo 2004, prot. n. 830134 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano sul Po (Modena), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'Organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386, Savignano sul Po (Modena), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di confonnità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A) Macchine.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A08425

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo ISET S.r.l., in Concordia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo ISET S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 6 aprile 2004, prot. n. 830202, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo ISET S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), acquisita in atti di questo Ministero in data 10 maggio 2004, prot. n. 830391 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo ISET S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'Organismo ISET S.r.l., con sede legale in via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A) Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione.

14. Ponti elevatori per veicoli.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B) Componenti di sicurezza.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A08426

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo Cermet Soc. coop. a r.l., in Cadriano-Granarolo.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Cermet Soc. coop. a r.l., con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano-Granarolo (Bologna), acquisita in atti di questo Ministero in data 17 maggio 2004, prot. n. 830430, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'Organismo Cermet Soc. coop. a r.l., con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano-Granarolo (Bologna), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'Organismo Cermet Soc. coop. a r.l., con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano-Granarolo (Bologna), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A) Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

B) Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A08427

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo ICE - Istituto Certificazione Europea S.r.l., in Anzola dell'Emilia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ICE - Istituto Certificazione Europea S.r.l. con sede legale in via Garibaldi, 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), acquisita in atti di questo Ministero in data 25 marzo 2004, prot. n. 830136, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo ICE - Istituto Certificazione Europea S.r.l. con sede legale in via Garibaldi, 20 Anzola dell'Emilia (BO), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'organismo ICE - Istituto Certificazione Europea S.r.l. con sede legale in via Garibaldi, 20 - Anzola dell'Emilia (BO), è autorizzato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. Macchine

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A08428

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l., in Piacenza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 Piacenza, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 aprile 2004, prot. n. 830304, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - Piacenza, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 maggio 2004, prot. n. 830423 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - Piacenza, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - Piacenza, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. Macchine

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola — cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A08429

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 98/37/CE, all'organismo OE.CIS S.r.l. - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l., in Piacenza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 4 agosto 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede legale in via Laterina, 81 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 27 gennaio 2004, prot. n. 829974, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede legale in via Laterina, 81 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 marzo 2004, prot. n. 830078 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede legale in via Laterina, 81 - Roma ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'organismo OE.CIS. S.r.l. con sede legale in via Laterina, 81 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. Macchine

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A08430

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Alta Langa intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa», approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 relativamente all'art. 7, comma 4, e di conseguenza dell'art. 5, comma 5, e all'aggiornamento della dicitura relativa all'«estratto secco netto minimo» in «estratto non riduttore minimo»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte in data 14 aprile 2004;

Ha espresso nella riunione del 15 luglio 2004, parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo modificato degli articoli 7, comma 4, art. 5, comma 5 e art. 6 come appresso riportati:

«Art. 7 *(Etichettatura, designazione e presentazione). — Omissis.*

Comma 4 "L'indicazione dell'annata di raccolta è obbligatoria. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia".

Omissis.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Art. 5 *(Norme per la vinificazione). — Omissis.*

Comma 5 "È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15% di 'Alta Langa' più giovane ad 'Alta Langa' più vecchio o viceversa.".

Omissis.».

«Art. 6 *(Caratteristiche al consumo).* — La dicitura "estratto secco netto minimo" "relativa a tutte le tipologie è sostituita dalla dicitura "estratto non riduttore minimo".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*».

04A08457

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto del Ministero della salute UPC/II/1548/2004 del 22 giugno 2004 relativo alla specialità medicinale «Norditropin».

Con riferimento al decreto del Ministero della salute UPC/II/1548/2004 del 22 giugno 2004 indicato in oggetto il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2004, si rappresenta quanto segue:

per mero errore materiale nell'art. 1 del decreto, alle indicazioni terapeutiche e nel relativo estratto sono state riportate le parole «disturbi della crescita» al posto delle parole «deficit staturale».

04A08315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dovobet»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 121

Specialità medicinale: DOVOBET.

Società: Leo Pharmaceutical products ltd.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dovobet» - tubo in alluminio da 3 g di unguento A.I.C. n. 035675014/M, tubo in alluminio da 15 g di unguento A.I.C. n. 035675026/M, tubo in alluminio da 30 g di unguento A.I.C. n. 035675038/M, tubo in alluminio da 60 g di unguento A.I.C. n. 035675040/M, tubo in alluminio da 100 g di unguento A.I.C. n. 035675053/M, tubo in alluminio da 120 g di unguento A.I.C. n. 035675065/M, tubo in polietilene da 3 g di unguento A.I.C. n. 03567507/M, tubo in polietilene da 15 g di unguento A.I.C. n. 035675089/M, tubo in polietilene da 30 g di unguento A.I.C. n. 035675091/M, tubo in polietilene da 60 g di unguento A.I.C. n. 035675103/M, tubo in polietilene da 100 g di unguento A.I.C. n. 035675115/M, tubo in polietilene da 120 g di unguento A.I.C. n. 035675127/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 6 settembre 2004, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1546/2004 del 18 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2004 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08338

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto e delle conseguenti misure di salvaguardia relative al bacino del Piave.

Si rende noto che il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 3 marzo 2004 ha adottato, nell'ambito del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave», con delibera n. 3, i «criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto» e con delibera n. 4, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, le relative «misure di salvaguardia».

La visione dei documenti, completi degli allegati, può essere effettuata, presso gli uffici delle seguenti amministrazioni:

1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione generale per la difesa del suolo c/o Ministero per le infrastrutture ed i trasporti, via Nomentana n. 2 - Roma;

2) Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia:

struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione centrale dell'ambiente e dei LL.PP. - Servizio dell'idraulica, via Giulia n. 75/1, Trieste;

nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak (tel. 040-3774168);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00;

3) Regione del Veneto:

struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio n. 99 - Calle Priuli - Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Adriana Boccardo (tel. 041-2792325);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30;

4) Regione autonoma Trentino-Alto Adige:

struttura delegata per il deposito degli atti: riferimento: vedi provincia autonoma di Bolzano;

5) Provincia autonoma di Bolzano:

struttura delegata per il deposito degli atti: provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione opere pubbliche, via C. Battisti n. 23 - Bolzano;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Rudolf Pollinger;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30;

6) Provincia di Belluno:

struttura delegata per il deposito degli atti: Settore tutela ambiente, servizio tutela e valorizzazione risorse idriche, via S. Andrea n. 5 - Belluno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nome del funzionario incaricato del procedimento: sig. Guglielmo Russino (tel. 0437-959315);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30;

7) Provincia di Pordenone:

struttura delegata per il deposito degli atti: Settore pianificazione-patrimonio, servizio pianificazione territoriale, piazza Costantini n. 3 - Pordenone - Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta (tel. 0434-231200) - Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 - martedì e giovedì ore 15.00-17.00;

8) Provincia autonoma di Trento:

struttura delegata per il deposito degli atti: Servizio utilizzazione acque pubbliche - Ufficio pianificazione e rilevazioni idriche, via Zambra n. 42 - Trento;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Alberto Trenti (tel. 0461-492939);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12,30;

9) Provincia di Treviso:

struttura delegata per il deposito degli atti: Settore gestione del territorio, area organizzativa gestione integrata delle acque, v.le C. Battisti n. 30 - Treviso;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Simone Busoni (tel. 0422-6565);

orario d'ufficio: martedì e venerdì ore 9.00-13.00; mercoledì ore 9.00-13.00 e 15.30-17.30;

10) Provincia di Venezia:

struttura delegata per il deposito degli atti: Settore tutela e valorizzazione territorio - Rampa Cavalcavia n. 31 - Mestre-Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Chiara Fastelli (tel. 041-2501171-70);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30;

11) Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:

ufficio competente: ufficio piani e programmi - Dorsoduro n. 3593 - Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo (tel. 041-714444-323-343);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

04A08339

Misure di salvaguardia finalizzate alla tutela delle risorse idriche nel bacino del fiume Tagliamento

Si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 3 marzo 2004 ha adottato, con delibera n. 6, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 183/1989, modificato dall'art. 12 del decreto-legge nb. 398/1993, per il bacino idrografico del fiume Tagliamento le «misure di salvaguardia finalizzate alla tutela delle risorse idriche».

La visione del documento, completo degli allegati, può essere effettuata, presso gli uffici delle seguenti amministrazioni:

1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Direzione generale per la difesa del suolo, divisione III - stanza 57 - via Nomentana, 2 - Roma;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

dott. Gianluigi Giannella (tel. 06 - 44126117);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-13.

2) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Direzione centrale dell'ambiente e dei LL.PP., servizio dell'idraulica - via Giulia, 75/1 - Trieste;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

ing. Roberto Schak (tel. 040 - 3774168);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8,30-13.

3) Regione del Veneto:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Direzione regionale difesa del suolo e protezione civile, ufficio supporto tecnico Autorità di bacino nazionali, Cannaregio 99, Calle Priuli - 30121 Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

ing. Adriana Boccardo (tel. 04 - 2792325);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,30.

4) Provincia di Belluno:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Settore tutela ambiente, servizio tutela e valorizzazione risorse idriche - via S. Andrea, 5 - Belluno;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

sig. Guglielmo Russino (tel. 0437 - 959315);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12,30.

5) Provincia di Venezia:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Settore tutela e valorizzazione del territorio, rampa cavalcavia, 31 (Mestre-Venezia);

nome del funzionario incaricato del procedimento:

ing. Chiara Fastelli (tel. 041/2501171-70);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12,30.

6) Provincia di Pordenone:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Settore pianificazione-patrimonio, servizio pianificazione territoriale - piazza Costantini, 3 - Pordenone;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

arch. Eddi Dalla Betta (tel. 0434 - 231200);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12 / martedì e giovedì ore 15 - 17.

7) Provincia di Udine:

struttura delegata per il deposito degli atti:

Ufficio per le relazioni con il pubblico - URP - piazza Patriarcato, 3 - Udine;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

dott.ssa Michela Stacul (tel. 0432 - 2791);

orario d'ufficio: lunedì e mercoledì ore 8,30-18,30 / martedì e giovedì ore 8,30-17,30 / venerdì ore 8,30-14,30.

8) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:

ufficio competente:

Ufficio piani e programmi - Dorsoduro, 3593 - Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

dott. Salvatore Di Girolamo (tel. 041/714444-323-343);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

04A08458

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401195/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04) - annuale € **397,47**
(di cui spese di spedizione € 109,52) - semestrale € **217,24**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57) - annuale € **284,65**
(di cui spese di spedizione € 54,28) - semestrale € **154,32**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **67,12**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **42,06**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **166,66**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **90,83**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **64,03**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **39,01**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **166,38**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **89,19**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93) - annuale € **776,66**
(di cui spese di spedizione € 172,46) - semestrale € **411,33**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45) - annuale € **650,83**
(di cui spese di spedizione € 117,22) - semestrale € **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 0,77